



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLI'

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> CAMPANILE	PIETRO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/> ARDIGO'	LUCIO	Giudice
<input type="checkbox"/> FOIERA	PATRIZIA	Giudice
<input type="checkbox"/>		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 36/2018
depositato il 19/01/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03H201911 IRES-ALTRO 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA
CORSO MAZZINI 17 47121

dopo

difeso da:

difeso da:

- sul ricorso n. 37/2018
depositato il 19/01/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03H202230 IRES-ALTRO 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA
CORSO MAZZINI 17 47121

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 36/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

05/11/2018 ore 09:00

N°

M6

PRONUNCIATA IL:


- 5 NOV. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 APR. 2019

Il Segretario

Bianca Poldone





SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 36/2018 (riunificato)


UDIENZA DEL

05/11/2018 ore 09:00

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:



Svolgimento del processo

La S.r.l. società agricola impugna, con distinti ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, relativi agli anni di imposta 2011/12, con i quali, premesso che il possesso di partecipazioni a due società di capitale, non agricole, () avrebbe fatto venir meno il requisito dell'esclusività richiesto per la determinazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, sono stati accertati maggiori redditi in capo alla società stessa, per i periodi considerato, comportanti imposta di consistenza superiore, oltre interessi e l'irrogazione di sanzioni.

In entrambi i ricorsi la ricorrente, con unico ed articolato motivo, ricostruita la vicenda con ampi richiami al quadro normativo di riferimento, in primo luogo deduce violazione degli artt. 2135 e 2361 cod. civ. in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nonché di fondamentali principi in tema di imposizione tributaria, e, in via subordinata, l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni.

Nelle proprie deduzioni l'Ufficio contesta la fondatezza dei ricorsi, ribadendo, tra l'altro, come la partecipazione a società che svolgono attività commerciale comporti "una modifica dell'attività esercitata a prescindere dai ricavi dichiarati e/o dalla strumentalità delle attività poste in essere dalle partecipate, essendo lesiva del requisito di esclusività ed esercitando effetti distorsivi sulla natura della partecipante, dando luogo ad una diversa qualificazione dell'attività svolta".

All'odierne udienza le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive.

Motivi della decisione

I ricorsi, da riunirsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono fondati.

Deve premettersi che le partecipazioni al capitale delle società () e (), per il vero di non rilevante entità sul piano economico finanziario, sono state giustificate dalla ricorrente con l'indicazione della necessità di ricorrere all'attività di tali enti per tutelare sul piano giuridico e commerciale, attraverso la loro attività, di certo non agricola, il risultato delle proprie ricerche.

Tale aspetto, indipendentemente dai rilievi, pure fondati, sull'insussistenza, riconosciuta dalla stessa amministrazione, della violazione dell'art. 2361 cod. civ. (nel senso che la strumentalità e la marginalità delle partecipazioni non altera l'oggetto della società ()), induce a ritener che non possa prescindersi, ai fini della risoluzione della presente vicenda, dalla distinzione fra attività svolta dalle società partecipate e quella propria della società ricorrente, dedita a ricer-

che e a sperimentazioni nel capo del vivaismo, con particolare riferimento alla micropropagazione in vitro.

Giova, a tale proposito, evidenziare la contraddittorietà insita nella tesi posta alla base dell'avviso di accertamento (risalente, per vero, alla circolare n. 50 del 2010), secondo cui la partecipazione ad altra società inciderebbe sulla natura della società agricola, salvo che si tratti di altra società agricola.

Appare evidente che quando la partecipazione non assume, come nella specie, una consistenza tale da comportare il controllo della partecipata, le attività della due compagni rimangono distinte, e quindi, anche sotto il profilo della partecipazione agli utili, appare vana, quanto giuridicamente irrilevante, l'attribuzione di una particolare valenza alla natura della società partecipata e all'attività svolta dalla stessa. In altri termini, l'eventuale percezione di utili derivanti dalla partecipazione a una società di capitali rileva sotto il profilo finanziario, ma non risente della natura dell'attività svolta dalla partecipata.

Del resto, se il principio fondamentale nell'applicazione della disciplina agevolativa in esame consiste nella verifica, in concreto, dell'attività svolta dalla società agricola, deve constatarsi che nella specie nessun rilievo risulta mosso, sin nell'avviso di accertamento, in relazione allo svolgimento, da parte della , di attività riconducibile al settore agricolo.

La mera partecipazione al capitale di altre società, per altro allo scopo di tutelare il risultato delle proprie ricerche, non refluiscе, quindi, sull'individuazione dell'attività svolta dalla ricorrente, laddove la partecipazione stessa assume un carattere residuale che non comporta alcun travalicamento dei limiti richiesti dalla norma di riferimento. Sotto tale profilo soccorre anche il rilievo fondato sulla novella introdotta con il d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 36, comma 8, che la modificato il d.lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 1, nel senso che ha individuato, ai fini della marginalità rispetto all'attività agricola esercitata, tale da non determinare distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole, "la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. ...". Nessun elemento induce a ritenere che trattasi di elencazione tassativa, venendo piuttosto in considerazione il principio secondo cui la percezione di utilità non direttamente ricollegabili all'attività agricola, ma marginali rispetto al complesso delle risultanze del conto economico, non determinano il venir meno della natura agricola, quale desumibile dall'attività imprenditoriale in concreto svolta.

Quanto poi all'incidenza della partecipazione rispetto all'oggetto sociale, assume dirimente rilievo il richiamo all'art. 2361 cod. civ., nell'interpretazione resane dalla S.C., secondo cui "dovendosi l'oggetto sociale definire come il programma dell'attività economica per la cui realizzazione è costituita la società, e posto che

l'oggetto sociale di questa comprenda anche l'attività di partecipazione in altre società, non è sicuramente la sola prospettiva di un mutamento quantitativo o qualitativo delle partecipazioni in concreto detenute a poter configurare una modifica di tale oggetto. Modificazione certo non percepibile in termini formali, ma non ravvisabile neppure ove si voglia indulgere - aderendo alla prospettazione del ricorrente - ad un'accezione sostanziale dell'oggetto sociale della società partecipante. Il quale comunque non potrebbe dirsi mutato, se non in quanto, per la diversità del tipo di attività svolta dalle società partecipate, o del programma di gestione delle partecipazioni da parte della partecipante medesima, ne risultasse radicalmente diversificata la prospettiva imprenditoriale di quest'ultima".

Non si esclude, peraltro, che "in singoli casi, un radicale mutamento delle partecipazioni detenute nel portafoglio di una società non possa riflettersi, in modo sostanziale, sull'oggetto della medesima partecipante (come chiaramente si evince anche dal disposto dell'art. 2361 c.c.). Ma occorre concretamente valutare la composizione di quel portafoglio, il rapporto esistente tra la società partecipante e le partecipate, il tipo e la natura dell'attività effettivamente svolta dall'una e dalle altre" (Cass., 6 giugno 2003, n. 9100).

Nel caso in esame la verifica da effettuarsi nei termini sopra riportati non comporta, come risultato, l'affermazione di una qualsiasi incidenza delle partecipazioni de quibus sull'oggetto sociale della società ricorrente.

All'accoglimento, per le indicate ragioni, della prima censura, consegue l'assorbimento della dogianza inherente alle sanzioni.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, avuto riguardo alla complessità della materia e all'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.

P. Q. M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie. Spese compensate.

Forlì, 5 novembre 2018.


Il Presidente est.

